

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2019, n. 1520

Programma Venatorio regionale annata 2019/2020.

Il Presidente della Giunta, dr Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile PO addetto del Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente dello stesso Servizio, dr Benvenuto Cerchiara, e dal Dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dr Domenico Campanile, riferisce quanto segue.

Con la L.R. n. 59 del 20.12.2017 e successive modificazioni, la Regione Puglia ha dettato le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio.

L'art. 7 della citata legge regionale sancisce che la Giunta Regionale approva il Programma Venatorio annuale, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio, in attuazione del vigente Piano faunistico venatorio regionale.

Il Programma, ai sensi del comma 16 dello stesso articolo, provvede:

- a. al finanziamento dei programmi di intervento su base provinciale, al coordinamento e controllo degli stessi;
- b. alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui alla presente legge, annualmente assegnata ad ogni Provincia e Città Metropolitana di Bari e/o ATC, in caso di awalimento o convenzione;
- c. alla indicazione del numero massimo dei cacciatori che potrà accedere in ogni ATC per il prelievo di fauna selvatica, nel rispetto degli indici di densità venatoria di ogni ambito territoriale di caccia programmata. Detta densità non potrà comunque essere diversa da quella stabilita dal MIPAAF;
- d. alla determinazione della quota richiesta al cacciatore di fauna selvatica, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, determinabile fino al 300 per cento della tassa di concessione regionale, non può superare il 50 per cento per i residenti nella Regione Puglia. I relativi importi sono fissati con il Programma venatorio regionale annuale, che stabilisce, altresì, il costo dei permessi giornalieri.

L'art. 51 della precitata legge regionale stabilisce il riparto dei proventi delle tasse venatorie regionali nonché l'utilizzo, per ogni territorio provinciale, delle somme accreditate dalla Regione e pari all'80% delle somme iscritte nel bilancio regionale.

Infine, lo stesso art. 51 disciplina l'utilizzo delle somme residue, pari al 20% dell'importo totale, da parte della Regione.

Si evidenzia che sono stati approvati sia il Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014, giusta deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 21.07.2009, pubblicata sul BURP n.117 del 30.07.2009, che il relativo Regolamento Regionale "Attuazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014", con DGR n. 1347 del 28.07.2009, entrambi ulteriormente prorogati.

Si rammenta, altresì, che con i predetti provvedimenti sono stati istituiti gli ATC della Regione Puglia in attuazione della ex L.R. n. 12/2004 e del Regolamento Reg. le (R.R.) n. 4/2004.

Inoltre, si specifica che con L.R. n. 59/2017 ha approvato la nuova normativa di settore che ha sostituito, di fatto, la ex L.R. n. 28 del 12.08.1998.

L'art. 58 comma 2 di detta nuova normativa dispone che *“restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente legge, nelle more dell'approvazione della nuova regolamentazione”*.

Altresì, si specifica che la Regione Puglia ha approvato la L.R. n. 33 del 05.07.2019, pubblicata sul BURP n. 76 del 08 luglio 2017, con la quale ha introdotto il comma 6 bis all'art. 11 della L.R. n. 59/2017, riguardante la mobilità venatoria gratuita alla fauna migratoria per i cacciatori residenti in Puglia.

Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 59/2017 e s.m.i. la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali ha redatto una ipotesi di Programma venatorie 2019/2020 che è stata sottoposta al Comitato Tecnico Regionale Faunistico-Venatorio che, nella seduta del 22.07.2019, ha espresso il proprio parere.

In merito al riparto dei proventi rivenienti dalle tasse venatorie regionali si evidenzia che è stata stanziata la somma complessiva di € 2.000.000,00, sulla base del Programma venatorio allegato, ripartita per territori ATC provinciali, limitatamente all'80% dell'importo finanziato, pari alla somma di € 1.600.000,00, e precisamente:

TERRITORI ATC	Art. 51 c.4					
PROVINCIALI	Let. A (15%)	Let. B (20%)	Let. C (30%)	Let. D (20%)	Let. E (15%)	TOTALE
BARI	46.162,98	61.550,64	92.325,96	61.550,64	46.162,98	307.753,20
BRINDISI	42.584,79	56.799,44	85.199,16	56.799,44	42.584,79	283.997,20
FOGGIA	64.746,81	86.329,08	129.493,62	86.329,08	64.746,81	431.645,40
LECCE	54.517,59	72.690,12	109.035,18	72.690,12	54.517,59	363.450,60
TARANTO	31.973,04	42.630,72	63.946,08	42.630,72	31.973,04	213.153,60
TOTALE	240.000,00	320.000,00	480.000,00	320.000,00	240.000,00	1.600.000,00

L'ulteriore 20% della succitata somma stanziata, pari a € 400.000,00 è a disposizione della Regione per le attività ed i compiti riportati nel Programma venatorio annuale, giusto quanto previsto al comma 3 dell'art. 51 della L.R. n. 59/2017.

Pertanto, l'importo complessivo di euro 2.000.000,00 è stata stanziata, nel Bilancio regionale di previsione 2019, nei seguenti capitoli di spesa:

- 841010 per € 200.000,00
- 841011 per € 80.000,00 di cui euro 30.500,00 già prenotati (prenot. n. 3519000822)
- 841012 per € 320.000,00 di cui euro 1.385,01 già prenotati (prenot. n. 3519000735)
- 841014 per € 120.000,00
- 841015 per € 40.000,00
- 841016 per € 50.000,00
- 841018 per € 1.000.000,00 di cui € 5.000,00 stornati con variazione di bilancio
- 841019 per € 190.000,00

TOTALE Euro 2.000.000,00

Resta inteso che a seguito dell'approvazione del presente Programma la competente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali porrà in essere le ulteriori opportune iniziative e conseguenziali provvedimenti utili alla migliore gestione delle predette risorse economiche nel pieno rispetto delle finalità di cui all'art. 51 della L.R. n. 59/2017.

Pertanto, si propone l'approvazione del Programma Venatorio regionale 2019-2020, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante (allegato A), così come redatto dalla Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lvo 118/2011:

Alla eventuale ulteriore prenotazione di € 1.963.114,99 riveniente dal presente provvedimento, atteso che già euro 36.885,01 sono stati prenotati ($€ 1.963.114,99 + € 36.885,01 = € 2.000.000,00$), da destinare per le finalità di cui all'art. 51 commi 3 e 4 L.R. n. 59/2017, ai sensi del Programma allegato e con le modalità sopra esplicitate, si procederà con atti dirigenziali da assumersi, entro il corrente esercizio finanziario, a valere sui cap. - 841010 (euro 200.000,00) - 841011 (euro 49.500,00) - 841012 (318.614,99) - 841014 (euro 120.000,00) - 841015 (euro 40.000,00) - 841016 (euro 50.000,00) - 841018 (euro 995.000,00) - 841019 (euro 119.000,00), riportati nell'allegato B della DGR n. 161/2019, subordinatamente all'effettivo accertamento e riscossione delle somme sul capitolo di entrata 1012010 nel corrente esercizio.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e dal Dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto e di far propria la relazione del Presidente, che qui si intende interamente riportata per formarne parte integrante;
- di approvare il Programma Venatorio regionale annata 2019 - 2020 riportato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che con ulteriori successivi atti dirigenziali saranno impegnate le somme rivenienti dalla presente deliberazione, così come riportato nella sezione "copertura finanziaria";
- di dare atto dell'avvenuta istituzione degli ATC riportati nel vigente Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 21.07.2009 (DGR n.1045 del 23.06.2009) e ulteriormente prorogato;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ed al proprio Albo on line nelle pagine del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



ALLEGATO A)

PROGRAMMA VENATORIO

Annata 2019/2020

Linee Generali

L'art. 7 comma 15 della L.R n. 59 del 20 dicembre 2017 e s.m.i. dispone che, in attuazione del Piano faunistico venatorio regionale, la Giunta Regionale approva il programma annuale, sentito il parere del Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio.

Il succitato programma, ai sensi del comma 16 dello stesso articolo, provvede:

- a. al finanziamento dei programmi di intervento su base provinciale, al coordinamento e controllo degli stessi;
- b. alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui alla presente legge, annualmente assegnata ad ogni Provincia e Città Metropolitana di Bari e/o ATC, in caso di avvalimento o convenzione;
- c. alla indicazione del numero massimo dei cacciatori che potrà accedere in ogni ATC per il prelievo di fauna selvatica, nel rispetto degli indici di densità venatoria di ogni ambito territoriale di caccia programmata. Detta densità non potrà comunque essere diversa da quella stabilita dal MIPAAF;
- d. alla determinazione della quota richiesta ai cacciatori di fauna selvatica, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, determinabile fino al 300 per cento della tassa di concessione regionale, non può superare il 50 per cento per i residenti nella Regione Puglia. I relativi importi sono fissati con il Programma venatorio regionale annuale, che stabilisce, altresì, il costo dei permessi giornalieri.

Si evidenzia che il comma 8 dell'art. 8, per quanto concerne le "Oasi di Protezione", e il comma 10 dell'art. 9, relativamente alle "Zone di Ripopolamento e Cattura", prevede che la Regione Puglia con i programmi annuali, predispona azioni mirate per raggiungere le finalità di cui ai commi 1 dei predetti articoli della L.R. n. 59/2017, identificando gli interventi più adeguati per ogni singola zona ed eliminando ogni fattore di disturbo o di danno per la fauna selvatica.

L'art. 11 della L.R. 59/2017, dispone che:

- La Regione Puglia, sentiti il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio e i Comuni interessati, con il Piano faunistico venatorio regionale ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, ai sensi dell'art. 7 comma 7 della L.R. n. 59/2017, in Ambiti Territoriali di Caccia (ATC).

- Negli ATC l'attività venatoria è consentita nei limiti della capienza di cui all'art. 7, comma 16, lett. c) della L.R. n. 59/2017, previo versamento della quota di partecipazione. La capienza può



essere derogata limitatamente ai cacciatori residenti nel territorio di riferimento (art. 11, comma 4 L.R. n. 59/2017). Inoltre, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 33 del 05.07.2019, in via sperimentale, per l'annata venatoria 2019/2020 viene prevista la mobilità venatoria gratuita nei termini di seguito riportati.

- Previa verifica di disponibilità, negli ATC, sono ammessi cacciatori ospiti residenti nei comuni di altri ATC della Regione Puglia e in altre Regioni, quest'ultimi per un numero massimo di quindici giornate. I cacciatori ospiti non possono superare la misura del 100 per cento dei cacciatori residenti nell'ATC di riferimento e hanno priorità di ammissione i cacciatori residenti nella Regione Puglia; l'ulteriore disponibilità sarà riservata ai cacciatori ospiti residenti in altre Regioni. Eventuali posti non utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri. I cacciatori ospiti versano agli ATC di riferimento una quota di partecipazione, così come determinata nel programma venatorio annuale, pari fino al 50 per cento e fino al 300 per cento della tassa di concessione regionale, rispettivamente se residenti nei comuni di altri ATC della Regione o in altre Regioni.

Considerato che si è in fase di adozione del nuovo Piano faunistico venatorio regionale 2018/2023, restano confermati, per l'annata venatoria 2019/2020, gli ATC rivenienti dal vigente Piano faunistico venatorio regionale di cui alla DCR n. 217/2009 e DCR n. 223/2014. L'attività venatoria, in detti ATC pugliesi è consentita per la corrente stagione venatoria, nei termini e modalità riportati nella precitata L.R. n. 59/2017 e L.R. n. 33/2019, in combinato con le disposizioni di cui al regolamento regionale (R.R.) n. 3/99, così come modificato dal R.R. n. 4/2004, nelle parti in contrasto con la vigente normativa regionale in materia (art. 58 della L.R. n. 59/2017).

Per quanto attiene il numero di cacciatori ammissibili in ogni ATC si rinvia alla successiva tabella "Accesso agli ATC". Le modalità di rilascio delle autorizzazioni, ove previste, sono riportate nel relativo regolamento regionale di attuazione ovvero secondo le direttive che, nel caso, saranno emanate dalla competente Sezione regionale.

L'art. 51 in ordine al riparto dei proventi delle tasse regionali, di cui all'art. 50 della stessa legge 59/2017, prescrive che:

- al comma 1: *"La Giunta Regionale, con apposito provvedimento da adottarsi precedentemente alla approvazione del calendario venatorio, utilizza l'80 per cento dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale introitati entro il 31 dicembre di ciascun anno, per gli adempimenti previsti dalla L.R. n. 59/2017";*

- al comma 2: *"La destinazione delle somme di cui al comma 1, in rapporto ai territori degli ATC individuati dal Piano faunistico venatorio regionale, sarà effettuata secondo i seguenti parametri:*

- a) 20 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti sul territorio di ciascun ATC;
- b) 40 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale di ciascun ATC;
- c) 40 per cento in rapporto all'estensione di territorio di ciascun ATC sul quale sono stati istituiti ambiti protetti riguardanti: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione".

- al comma 3: *"La ripartizione del rimanente 20 per cento dell'ammontare dei proventi derivanti dalla riscossione delle tasse regionali sarà effettuata secondo i parametri:*

- a) il 6 per cento per la gestione del fondo di tutela istituito per la prevenzione e per gli indennizzi relativi ai danni non altrimenti risarcibili e i cui residui annuali sono cumulabili nelle annate successive;

- b) il 4 per cento per spese proprie inerenti la stampa del calendario venatorio, tesserini regionali e materiale didattico-divulgativo inerente le finalità della presente legge;
- c) il 10 per cento da destinare agli osservatori faunistici territoriali e centri territoriali di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà per le loro attività, come da previsioni riportate nella presente legge”.

- al comma 4: “Gli importi introitati, relativi alla quota di cui al comma 1, sono utilizzati dalla Regione Puglia, anche mediante apposita convenzione con gli ATC e le province con obbligo di rendicontazione annuale, così come stabilito da programma venatorio annuale, secondo la seguente ripartizione:

- a) 15 per cento, quale contributo ai proprietari di terreni utilizzati ai fini della caccia programmata di cui all’art. 34 e salvaguardia degli habitat, di cui all’art. 7, comma 14, lett. b);
- b) 20 per cento, quale contributo danni prodotti dalla fauna selvatica stanziale nelle zone protette e dall’attività venatoria e della fauna selvatica stanziale in territori caccia programmata;
- c) 30 per cento, per gestione zone protette di iniziativa pubblica di cui agli articoli 8, 9 e 10, per tabellazione, miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da riproduzione, sostegno alle attività di vigilanza volontaria sulla base di specifici progetti;
- d) 20 per cento, quale contributo per acquisto fauna da ripopolamento e strutture dirette all’ambientamento delle stesse, suddiviso per ogni ATC;
- e) 15 per cento, per spese riguardanti le attività delle commissioni esami per il conseguimento dell’abilitazione venatoria e attività dei revisori dei conti degli ATC.”

Infine, l’art. 52 disciplina “l’istituzione del fondo di tutela della protezione agro-zootecnica” così come di seguito riportato:

1. Per far fronte alle misure di prevenzione e ai danni non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo nonché al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica stanziale e dall’attività venatoria, è costituito a cura della Regione Puglia un fondo destinato alla prevenzione e agli indennizzi, al quale affluisce una percentuale dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale di cui agli articoli 50 e 51, comma 3, salvo ulteriori finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale da determinarsi annualmente e finalizzati a far fronte ai danni provocati dalla fauna selvatica.
2. Il risarcimento per danni provocati nei territori destinati a gestione privatistica - aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie, centri privati di riproduzione fauna selvatica allo stato naturale, zone addestramento cani e per le gare cinofile - è a totale carico degli organismi preposti alla gestione.





PROGRAMMA ATTUATIVO

Al finanziamento dei programmi di intervento su base provinciale e alla ripartizione degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale, lett. a) e b) comma 16 dell'art. 7 L.R. 59/2017, si provvede come di seguito riportato.

STANZIAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019: € 2.000.000,00

* l'80 % ai sensi del comma 1 dell'art. 51 - € 1.600.000,00

Tabella 1

(20% in rapporto al numero di cacciatori residenti sul territorio di ciascun ATC provinciale)

* il 20% di € 1.600.000,00 = € 320.000,00

TERRITORI ATC PROVINCIALI	Nr° CACCIATORI (a.v. 2018 - 2019)	STANZIAMENTO PREVISTO (€)
BARI	3.879	60.639,00
BRINDISI	4.735	74.020,50
FOGGIA	4.174	65.250,60
LECCE	4.190	65.500,70
TARANTO	3.492	54.589,20
TOTALE	Nr. 20.470	€ 320.000,00

Tabella 2

(40% in rapporto al territorio Agro-Silvo-Pastorale di ciascun ATC)

* il 40% di € 1.600.000,00 = € 640.000,00

TERRITORI ATC PROVINCIALI	Superficie A.S.P.	STANZIAMENTO PREVISTO (€)
BARI	Ha 374.159	173.963,20
BRINDISI	Ha 121.344	56.418,20
FOGGIA	Ha 560.235	260.478,30
LECCE	Ha 163.438	75.989,60
TARANTO	Ha 157.332	73.150,70
TOTALE	Ha 1.376.508	€ 640.000,00

**Tabella 3**

(40% in rapporto all'estensione di territorio ATC provinciale
sul quale sono istituiti ambiti protetti: Oasi di protezione,
zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici di riproduzione)

* il 40% di € 1.600.000,00 = € 640.000,00

TERRITORI ATC PROVINCIALI	Superficie adibita ad ambiti protetti	STANZIAMENTO PREVISTO (€)
BARI	Ha 8.256	73.151,00
BRINDISI	Ha 17.331	153.558,50
FOGGIA	Ha 11.954	105.916,50
LECCE	Ha 25.051	221.960,30
TARANTO	Ha 9.640	85.413,70
TOTALE	Ha 72.232	€ 640.000,00

Tabella 4

(Ripartizione fondi di cui al comma 4 dell'art. 51 L.R 59/2017)

I fondi stanziati, di seguito all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 51 della L.R. n. 59 del 20 dicembre 2017, saranno utilizzati sulla base della suddivisione dei territori ATC provinciali.

- Suddivisione fondi stanziati per un totale di € 1.600.000,00

TERRITORI ATC PROVINCIALI	Let. A (15%)	Let. B (20%)	Let. C (30%)	Let. D (20%)	Let. E (15%)	TOTALE (€)
BARI	46.162,98	61.550,64	92.325,96	61.550,64	46.162,98	307.753,20
BRINDISI	42.584,79	56.799,44	85.199,16	56.799,44	42.584,79	283.997,20
FOGGIA	64.746,81	86.329,08	129.493,62	86.329,08	64.746,81	431.645,40
LECCE	54.517,59	72.690,12	109.035,18	72.690,12	54.517,59	363.450,60
TARANTO	31.973,04	42.630,72	63.946,08	42.630,72	31.973,04	213.153,60
TOTALE €	240.000,00	320.000,00	480.000,00	320.000,00	240.000,00	1.600.000,00



ACCESSO AGLI A.T.C.

Ai sensi della lett. c) del comma 16 dell'art. 7 della L.R. 59/2017, si riportano gli ATC destinati all'esercizio venatorio programmato in base al territorio agro-silvo-pastorale utile alla caccia e il relativo numero dei cacciatori ammissibili, in virtù delle relative disposizioni di cui alla L. 157/92, all'art. 11 della L.R. n. 59/2017 in combinato alle disposizioni di cui al R.R. n. 3/99, così come modificato dal R.R. n. 4/2000, nonché di quelle di cui all'art. 1 della L.R. n. 33 del 05 luglio 2019.

Tabella 5	a	b	c	d	e (e=c-b-d)
A.T.C.	Superf. utile alla caccia Ha	Cacciatori residenti in ATC (a.v. 2018/2019)	Cacciatori ammissibili numero °°	Mobilità venatoria gratuita – nr. posti giornalieri	Cacciatori extraprovinciali ed extraregionali ammissibili
PROVINCIA DI BARI	249.888,31	3.879	7.758	387	3.492
PROVINCIA DI BRINDISI	96.215,60	4.735	5.061*	48	278
PROVINCIA DI FOGGIA	380.756,00	4.174	8.348	417	3.757
PROVINCIA DI LECCE	117.195,74	4.190	6.164*	197	1.777
PROVINCIA DI TARANTO	108.745,45	3.492	5.720*	222	2.006

°° (derivanti da densità venatoria L.157/92 * – MIPAAF – o art. 11 comma 5 L.R. 97/2017)

N.B.: I predetti dati differiscono da quelli riportati nel precedente Programma Venatorio in quanto si è proceduto al loro aggiornamento in virtù dell'istituzione di nuove aree protette/divieti di caccia nonché zone destinate alla gestione privatistica, sempre nel limite massimo del 15% previsto dalla L.R. n. 27/98, istituite successivamente alla approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014, prorogato con DGR n. 1336 del 24.07.2018, nonché in virtù delle nuove disposizioni di cui alla L.R. n. 59/2017 di recepimento della legge n. 157/92 e ss.mm.ii..

La Regione stabilisce che la quota di partecipazione all'ATC sia fissata in € 40,00 (quaranta/00) per i cacciatori residenti in Puglia e € 170,00 (centosettanta/00) per i non residenti. La quota di partecipazione per la concessione dei permessi giornalieri viene stabilito in Euro 6,00 (sei/00) per ogni giornata di caccia alla fauna selvatica per i cacciatori residenti in Regione e in Euro 20,00 (venti/00) per gli extraregionali alla fauna migratoria.



MOBILITA' VENATORIA GRATUITA (L.R. n. 33 del 05 luglio 2019 – art. 1)

Con l'approvazione dell'art. 1 della L.R. n. 33 del 05 luglio 2019, è stato introdotto, dopo il comma 6 della L.R. n. 59/2017, il seguente comma 6 bis che recita *“Per i cacciatori residenti nella Regione Puglia è consentita la mobilità venatoria gratuita per il solo prelievo di fauna migratoria per un numero di venti giornate per annata, in ATC diversi da quello di residenza, nei termini e modalità previste dal relativo regolamento di attuazione e/o dal programma e calendario venatorio annuale”*.

Pertanto, nelle more di una organica definizione di quanto disposto con il relativo redigendo nuovo Regolamento regionale “AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA”, in via sperimentale, per l'annata 2019/2020, si ritiene di prevedere il rilascio di giornate per la mobilità venatoria gratuita per il prelievo di fauna migratoria in ATC diversi da quello di residenza secondo i seguenti termini:

- A partire dal 02 ottobre 2019 i cacciatori residenti in Puglia potranno esercitare la caccia in mobilità gratuita alla fauna migratoria fino ad un massimo di venti giornate totali in ATC pugliesi diversi da quello di residenza, previa autorizzazione del relativo ATC, con un massimo di dieci giornate in un ambito Territoriale di Caccia;
- dette autorizzazioni devono essere rilasciate per il tramite di apposito sistema informativo regionale ATC nell'ambito di apposito “*Sistema Regionale di Gestione Informatizzata richiesta ammissioni ATC*” che gli Ambiti Territoriali di Caccia devono necessariamente dotarsi, con propri fondi;
- i posti da assegnare giornalmente, da parte di ogni ATC, sono previsti nella TABELLA 5 – colonna d del presente atto. Detti posti sono previsti nella percentuale del 10%, ad eccezione per l'ATC di Brindisi in cui detta percentuale è portata al 15%, sui posti residuali non assegnati ai cacciatori residenti (Tabella 5 – numero **colonna c** sottratto del numero **colonna b**);
- le predette autorizzazioni, che saranno rilasciate secondo modalità che la competente Sezione regionale concorderà d'intesa con gli ATC pugliesi e riportate in apposito atto dirigenziale, devono garantire in ogni periodo della stagione venatoria il rispetto della densità venatoria giornaliera riveniente dalla vigente relativa normativa e così come riportata nella richiamata Tabella 5 del presente provvedimento (Programma Venatorio regionale – annata 2019/2020);
- ulteriori modalità e regole per l'esercizio della mobilità venatoria gratuita sul territorio regionale saranno riportate nel predetto atto dirigenziale della competente Sezione fermo restando che il numero o codice dell'autorizzazione giornaliera rilasciata dal relativo ATC deve essere obbligatoriamente riportato nell'apposita sezione/pagina prevista sul tesserino venatorio regionale.

Utilizzazione delle somme gestite dalla Regione

(ex comma 3 art. 51 L.R. n. 59/2017)

* il 20% di € 2.000.000,00 = € 400.000,00

- somme da utilizzare, ai sensi del comma 3 dell'art. 51, per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa, precisamente:

- a) il 6 per cento per la gestione del fondo di tutela istituito per la prevenzione e per gli indennizzi relativi ai danni non altrimenti risarcibili e i cui residui annuali sono cumulabili nelle annate successive (€ 120.000,00);
- b) il 4 per cento per spese proprie inerenti la stampa del calendario venatorio, tesserini regionali e materiale didattico-divulgativo inerente le finalità della L.R. 59/2017 (€ 80.000,00);
- c) il 10 per cento da destinare agli osservatori faunistici territoriali e centri territoriali di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà per le loro attività, come da previsioni riportate nella L.R. 59/2017 (€ 200.000,00).

Utilizzazione del fondo di tutela

L'accesso al fondo di tutela, previa richiesta alla Regione, potrà essere effettuato con le modalità, priorità e termini sanciti nell'art. 52 L.R. n. 59/2017 e dal vigente Piano Faunistico Venatorio regionale.

In particolare per quanto attiene la quota del fondo destinata al finanziamento degli interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica, la Regione Puglia, pur nelle more dell'approvazione definitiva del nuovo Piano Faunistico Venatorio regionale, ha attivato e attiverà ulteriore specifica procedura pubblica di bando o di sportello rivolta alle aziende agricole interessate, al fine di meglio orientare l'efficacia della spesa.

Disposizioni finali

Le Zone di protezione della fauna selvatica (Oasi di protezione e Zone di ripopolamento e cattura), i Centri pubblici e le altre aree in cui è vietato l'esercizio venatorio nonché le zone a gestione privatistica sono individuate dal vigente Piano faunistico venatorio regionale a cui il presente Programma fa esplicito riferimento.

Gli Ambiti territoriali di caccia sono delimitati da confini naturali ben visibili. In caso contrario da tabelle poste a cura del Comitato di Gestione con scritta rossa su fondo bianco (art. 3 R.R. n. 3/99 e ss.mm.ii.).

OSSERVATORIO FAUNISTICO VENATORIO

La Legge Regionale 59/2017 art. 6 configura l'Osservatorio Faunistico Regionale come Struttura Tecnica Regionale con funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento.

In relazione alla stagione venatoria 2017/2018 è stata effettuata, su 20996 tesserini pervenuti, una campionatura del 30.94%, sull'intero territorio regionale.

I prelievi derivanti dall'annata venatoria 2017/2018 sono esposti nella seguente tabella:



TABELLA RIEPILOGATIVA DI TUTTI GLI ABBATTIMENTI SU TERRITORIO REGIONALE SUDDIVISO PER PROVINCE																																	
	AL	AZ	BC	BE	CA	CD	CG	CI	CN	CO	CS	FA	FG	FI	FR	GA	GH	GR	GZ	LE	MA	ME	MR	MS	PA	PO	PR	QA	SA	TB	TO	TS	VO
BARI	159	50	80	137	4	7	30	53	3	752	447	12	1	201	8	182	50	21	52	25	5	1663	3	19	19	12	0	988	0	9766	8725	1706	599
BAT	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	10	0
BRINDISI	109	2	0	21	8	0	0	0	4	328	51	14	1	89	2	9	0	3	0	39	8	476	1	8	51	1	0	2221	0	2519	12715	464	409
FOGGIA	2262	243	182	78	261	15	32	3	0	3952	447	200	144	103	22	57	88	63	371	173	21	800	4	41	23	2	2	2916	0	11926	1379	461	13
LECCE	2	0	0	0	32	0	0	0	0	0	4	5	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	228	0	0	1214	61	50
TARANTO	68	61	15	282	13	2	0	4	153	120	96	5	0	115	0	104	0	31	1	4021	1785	16	0	93	10	69	34	10	13	5354	8362	506	323
FUORI ATC	82	23	23	45	202	2	0	42	35	206	70	6	0	372	10	96	24	16	0	268	212	652	16	46	375	0	0	55	91	3823	2471	532	592
TOTALE	2682	379	300	563	521	26	62	102	195	5358	1123	242	146	881	42	450	162	134	425	4526	2031	3308	26	207	478	84	36	6418	104	33419	34866	3740	1986

Nella Provincia di Foggia, rispetto alle annate precedenti, si nota un bassissimo abbattimento di cinghiali, che resta una delle specie più abbondanti nel territorio, peraltro in piena simbiosi con l'ambiente, composto sia di zone coltivate, ma anche di vaste zone montano/collinari completamente ricoperte a bosco e foreste (Parco del Gargano e Subappennino Dauno), che favoriscono la stanzialità di tale specie, che, tra l'altro, ha un fattore di prolificità altissimo.

L'allodola resta, in detto territorio, una specie molto abbattuta rispetto alle altre Province, perché trova nell'ambiente culturale di questa Provincia un habitat particolarmente favorevole al passaggio migratorio.

Per le altre specie il presumibile andamento del flusso venatorio è praticamente identico. Si nota un notevole incremento dell'abbattimento della Lepre nella provincia di Taranto e della Tortora su tutto il territorio regionale. L'unico fattore comune è l'abbattimento dei turdidi, quale specie di passaggio più abbondante su tutto il territorio regionale.

SINTESI DEL TRIENNIO 2015/2018

Premesso che la rilevazione dei dati venatori è stata effettuata a campionatura, quindi non esaustiva circa la completezza dei risultati, tuttavia è possibile realizzare una proiezione estimativa sugli abbattimenti nel triennio 2015/18, al fine di tracciare una base valutativa per osservazioni di carattere programmatico. E' stata effettuata una comparazione dei dati per specie cacciabile in relazione alla stagione venatoria e all'ATC. Sono state escluse da tale confronto gli Anatidi, Rallidi Trampolieri e Turdidi per una diversità di classificazione riportata nei tesserini venatori del 2015, della cui annata non sono stati rilevati i dati delle provincie di Brindisi e Taranto, pertanto le valutazioni sono fondate sulle rimanenti stagioni venatorie.

La Provincia di Foggia si rivela come territorio di grande concentrazione di fauna selvatica, data la varietà culturale del territorio, che ospita molteplici specie sia di fauna migratoria che stanziale, infatti si notano numerosi abbattimenti di Allodola, Beccaccia, Cesena, Colombaccio, la Quaglia e Merlo, del quale di evidenzia una notevole diminuzione.

Il prelievo della Lepre a Taranto e della Tortora nell'alto Salento (Brindisi e Taranto) risulta più abbondante in relazione alle altre provincie. Le valutazioni circa l'abbattimento delle altre specie è irrilevabile per l'incompletezza dei dati.

E' indispensabile attuare un integrale processo di informatizzazione dei tesserini venatori, al fine di superare la difficoltà attualmente legata alla rilevazione manuale dei dati contenuti negli oltre 20.000 tesserini, che annualmente la Regione Puglia riceve al termine della stagione venatoria.

Il presente allegato è composto da numero 09 fogli

